

DISPOSIZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
PER LO SVOLGIMENTO DELLA TORNATA ELETTORALE 2020
(emanate ai sensi dell'art. 7, comma 6, dello Statuto)

Articolo 1

Possono esprimere il proprio voto i soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa entro il termine di cui all'art. 3, comma 1.

Poiché il Consiglio direttivo non ha fissato alcun termine per il pagamento della quota annuale, la data di scadenza della relativa obbligazione si considera coincidente con l'ultimo giorno (31 dicembre) dell'anno in corso. Pertanto, hanno legittimazione al voto tutti coloro che, allo scadere del termine fissato dal successivo art. 2, comma 1, siano in regola con il pagamento delle quote dovute fino al 2019.

Articolo 2

Entro il 5 novembre 2020 verrà reso noto agli associati, mediante pubblicazione nel sito internet dell'Associazione, l'elenco dei legittimati al voto aggiornato alla data di pubblicazione.

Ciascun socio può proporre, entro due giorni dalla pubblicazione nel sito internet dell'Associazione dell'elenco di cui al comma precedente, osservazioni al Consiglio direttivo in merito alla composizione dell'elenco medesimo. Il Consiglio direttivo si pronuncia entro due giorni. Qualora il socio non si ritenga soddisfatto della risposta, può adire entro due giorni il Collegio dei probiviri, che decide entro tre giorni a norma dell'art. 12, comma 3, dello Statuto dell'Associazione.

Entro il 19 novembre 2020, e cioè almeno tre giorni prima della data dell'assemblea, verrà reso noto con le stesse modalità di cui al comma 1 l'elenco definitivo dei legittimati al voto.

Articolo 3

Possono esercitare il diritto di voto anche coloro che hanno presentato al Consiglio direttivo la propria istanza di adesione all'Associazione successivamente alla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 2, purché il procedimento di iscrizione si sia perfezionato, con il pagamento della quota associativa, entro il 17 novembre 2020.

Nello stesso termine è consentito il versamento dell'importo relativo alle quote associative pregresse, che siano rimaste impagate.

Articolo 4

E' istituita una Commissione elettorale con il compito di presiedere allo svolgimento delle operazioni di voto.

La Commissione è composta da tre membri designati dal-Presidente del Consiglio direttivo fra i soci che non siano membri del Consiglio medesimo, né componenti del Collegio dei Probiviri, né candidati al Consiglio direttivo, e che siano inclusi nell'elenco degli aventi diritto al voto di cui al precedente art. 2, ultimo comma.